Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 253

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 10 ottobre 1967 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 253 DEL 10 OTTOBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Consorzio di credito per le opere pubbliche** - Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni: 4,50 % Serie speciale « Città di Palermo », 4,50 % Serie ordinaria trentacinquennale, 5 % Serie speciale « Città di Roma », 5 % Serie ordinaria trentennale », 5 % Serie ordinaria trentacinquennale », 5,50 % Serie speciale « Ricostruzione edilizia », 5,50 % Serie ordinaria trentennale, 6 % Serie speciale A.N.A.S., 6 % Serie ordinaria trentennale, effettuate il 2 ottobre 1967.

(10301)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Oleificio di Orzinuovi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1967. — **S.A.C.C.I. - Società per Azioni Centrale Cementerie Italiane, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1967. — **Emidio Di Nola, società per azioni, in Gragnano (Napoli):** Rimborso di obbligazioni. — **« SNIA-Viscosa », Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1949-1969 sorteggiate il 25 settembre 1967. — **Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967 (Prestito 1957). — **Società Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti (C.R.E.A.), società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967. (Prestito 1960). — **« Montecatini Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni Montecatini 6 % 1958-1978 sorteggiate il 25 settembre 1967. — **Cotonificio Vittorio Olcese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni estratte il 25 settembre 1967. — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1967 (Prestito 1951). — **Officine metallurgiche Broggi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 ottobre 1967 (Prestito 1954). — **Società stabilimenti Sangone, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1967. — **« Sobrero - Est », società per azioni, in Gassino Torinese (Borgata Sobrero):** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1967. — **Cartiera Pirinoli, società per azioni, in Roccavione (Cuneo):** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **Società Ricca - Imbottigliamento bevande gassate - S.R.I.B.E.G., società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967. — **« Giustina & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1967. — **S.A.P.C.A.R. - Società Azionaria Piemontese Commercio Automobili Ricambi, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **« V. Gallino », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **C.A.T.T.A. N.E.O. - Costruzioni Avvolgibili Tapparelle Tende Accessori Nuovi Elementi Oscuranti, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1967. — **Società Azionaria Vermouth Aperitivi Spumanti F.lli Gancia & C. - S.A.V.A.S., società per azioni, in Canelli (Asti):** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967. — **« Giuseppe Contratto », società per azioni, in Canelli:** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967. — **Bosco & C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **Società Trezza, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **Esso Standard Italiana già Standard Italo-Americana Petroli, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1967. — **« Bossi », società per azioni, (già Commerciale Bossi, s.p.a.,), in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1967. (Emissione 1949). — **« Bossi », società per azioni, (già Commerciale Bossi, s.p.a.), in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1967. (Emissione 1955). — **I.T.V.P. - Istituto Terapeutico Villa Panorama, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1967. — **Cartiera Ventura, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1967. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni IRI - SIDER 5,50 % 1953-1972 1ª e 2ª serie sorteggiate il 26 settembre 1967. — **« La Rinascente » per l'esercizio di grandi magazzini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6.50 % 1963-1981 sorteggiati il 4 ottobre 1967. — **Giuseppe Citterio, società per azioni, in Milano:** Rimborso titoli obbligazionari. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1967. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** VII estrazione prestito 7 % - 1956 del 27 settembre 1967. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** IV estrazione prestito 7 % - 1959 del 27 settembre 1967. — **Borsalino Giuseppe & Fratello, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1967. — **S.A.G.A.V. - Società Gestioni Alberghiere Verbania, in Pallanza:** Obbligazioni sorteggiate il 29 settembre 1967. — **Industrie Chimiche Barzaghi U.F.A., società per azioni, in Milano (già denominata Aziende riunite chimiche e farmaceutiche Barzaghi U.F.A. S.p.A.):** Obbligazioni sorteggiate il 28 settembre 1967. — **SIP - Società Italiana per l'Esercizio Telefonico p. a., in Torino:** Obbligazioni 6,50 % 1956-1976, già TETI sorteggiate il 4 ottobre 1967. — **C.G.E. - Compagnia Generale di Elettricità, società per azioni, in Milano:** Annullamento ed estrazione di obbligazioni del 1° settembre 1967. — **COMETA - Società per azioni Fabbrica inchiostri e colori da stampa, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 settembre 1967. — **Istituto Mobiliare Italiano - Ente di diritto pubblico, in Roma:** Errata-corrige.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1967, registro n. 97 Difesa, foglio n. 383.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare per attività partigiana.

CROCE

BONAVENTURA Giovanni di Domenico, classe 1922, da Montaquila (Campobasso). — Carabiniere sfuggito alla prigionia, partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi nei combattimenti e nelle fatiche per coraggio e dedizione alla causa della libertà. — Jugoslavia, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

BOTTAIOLI Giuseppe di Ferdinando, classe 1919, da Stagno Lombardo (Cremona). — Partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio particolarmente durante un duro ciclo operativo in cruenti combattimenti contro un nemico di gran lunga più agguerrito e numeroso. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-10 luglio 1944.

BOSONIN Vittorio Giuseppe fu Amedeo, classe 1917, da Donnaz (Aosta). — Partecipava per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo in numerosi duri combattimenti. — Jugoslavia, 9 settembre 1943-11 maggio 1945.

BRESSAN Mario di Antonio, classe 1919, da Casale di Scodosia (Padova). — Sfuggito alla prigionia di guerra si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e spirito aggressivo. Nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva si prodigava instancabilmente tra i primi in numerosi combattimenti all'assalto di munite posizioni avversarie. — Srem (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

BUSACCA Giovanni di Giuseppe, classe 1922, da Vittoria (Ragusa). — Partecipava con grande coraggio alla lotta partigiana in territorio straniero. Nel corso di un aspro combattimento contro posizioni tenacemente difese dal nemico, si lanciava per primo arditamente all'assalto. Ferito e immobilizzato continuava a dare il suo contributo all'azione incitando e rincorando i commilitoni. — Babin Dol Quota 98 (Jugoslavia), 12 aprile 1945.

BUSATTI Bruno di Gaetano, classe 1920, da Francolino di Ferrara (Ferrara). — Fuggito dalla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, distinguendosi per coraggio ed elevato spirito aggressivo. Nel corso dell'ultima vittoriosa offensiva partecipava a numerosi combattimenti, procedendo tra i primi all'assalto di munite posizioni. Esempio ai commilitoni per slancio e dedizione alla causa della libertà. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

BUSATTO Riccardo di Luigi, classe 1920, da San Martino di Venezze (Rovigo). — Partecipava con grande entusiasmo alla lotta partigiana in territorio straniero. Durante un prolungato ciclo operativo, sempre presente là dove la lotta era più aspra, si distingueva per slancio, spirito di iniziativa e sprezzo del pericolo. — Sarengrad Zagabria (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

CAMPAGNUOLO Alfonso di Bartolomeo, classe 1920, da Sant'Agata de' Goti (Benevento). — Prendeva parte per venti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e alto spirito di sacrificio. Nel corso di duri combattimenti sollecitava gli incarichi più rischiosi e portava brillantemente a termine difficili compiti. — Croazia (Jugoslavia), 12 aprile-10 maggio 1945.

CAPPELLA Silvio di Giovanni, classe 1923, da Civitanova Marche (Macerata). — Marinaio fuggito dalla prigionia di guerra si univa ai reparti partigiani operanti in territorio straniero, distinguendosi per coraggio e spirito d'iniziativa. Durante un duro combattimento, ricevuto l'ordine di attaccare una munita postazione avversaria, si slanciava alla testa del suo plotone, non curante della violenta reazione nemica. Ferito non abbandonava la lotta ma si prodigava nel rincorare e incitare i commilitoni sino alla conclusione vittoriosa dell'azione. — Bresovac Quota 189 (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

CICCHETTI Manfredo Antonio fu Serafino, classe 1920, da Pescina (L'Aquila). — Unitosi alle file partigiane operanti in territorio straniero si distingueva per coraggio e attaccamento al dovere. Durante un duro attacco nemico, rimasto isolato per proteggere il ripiegamento dei commilitoni, benchè ferito e ormai sopraffatto continuava a fare fuoco con la sua arma finchè cadeva prigioniero. — Spanske Njive (Jugoslavia), 17 gennaio 1945.

COLOTTI Armando di Francesco, classe 1923, da Poggio San Vicino (Macerata). — Animato da alto spirito patriottico prendeva parte per molti mesi alla lotta partigiana in territorio straniero, distinguendosi per sprezzo del pericolo ed attaccamento al dovere e costituendo esempio in ogni circostanza ai suoi commilitoni. — Jugoslavia, 16 ottobre 1943-11 maggio 1945.

COLUCCI Francesco fu Nicola, classe 1915, da Martina Franca (Taranto). — Unitosi tra i primi alle formazioni partigiane in territorio straniero, si distingueva per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di una massiccia offensiva nemica sopportando fatiche estenuanti partecipava a molteplici durissime azioni rivelandosi ottimo combattente di costante esempio ai commilitoni. — Bosnia (Jugoslavia), 25 maggio-20 luglio 1944.

COSTANTE Gaetano fu Giovanni, classe 1922, da Santa Ninfa (Trapani). — In lunghi mesi di durissima lotta partigiana in territorio straniero si dimostrava combattente coraggioso e volitivo. Ferito, mentre recava degli ordini ad un reparto avanzato, consentiva di essere sgomberato solo dopo aver portato a termine la sua missione. — Srem Zagabria (Jugoslavia), 3 dicembre 1944-10 maggio 1945.

FIGONI Giuseppe di Enrico, classe 1914, da Carpiano (Milano). — Partecipava alla lotta partigiana in territorio straniero distinguendosi per coraggio e sprezzo del pericolo. Durante un attacco a munita posizione nemica, incurante dell'intenso fuoco avversario, si portava arditamente in avanti facilitando sensibilmente il successo dell'ardua impresa. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1944.

FORMICOLA Antonio di Pasquale, classe 1906, da Avellino. — Sottufficiale dell'Esercito, sorpreso dall'armistizio in territorio straniero e fatto prigioniero, fuggiva e si univa alle formazioni partigiane locali. Animato da alto spirito patriottico, durante sette mesi di dura lotta era sempre di esempio per attaccamento al dovere, coraggio e sprezzo del pericolo. — Jugoslavia, 16 ottobre 1944-11 maggio 1945.

FRISANI Luigi di Domenico, classe 1919, da Roma. — Giovane sottotenente di complemento in servizio oltre confine sfuggiva alla prigionia all'atto dell'armistizio e si univa alle formazioni partigiane locali. Vice comandante di compagnia, primo nei sacrifici e nei rischi, si distingueva in duri combattimenti per capacità e coraggio. — Dalmazia Bosnia (Jugoslavia), 15 ottobre 1943-20 gennaio 1944.

FUOCO Giacomo di Gaetano, classe 1914, da Sesto Campano (Campobasso). — Si univa alle formazioni partigiane operanti in territorio straniero distinguendosi per coraggio e piena dedizione alla lotta. Durante un duro combattimento si spingeva arditamente con la propria mitragliatrice in punto assai esposto al fuoco nemico persistendo a lungo nell'azione e dando così modo al suo reparto di raggiungere il proprio obiettivo. — Bresovac (Jugoslavia), 27 aprile 1945.

MARZO Giovanni fu Rosario, classe 1921, da Vittoria (Ragusa). — Durante un lungo periodo di dura lotta partigiana in territorio straniero era sempre d'esempio ai suoi commilitoni per spirito di sacrificio e per sprezzo del pericolo. Nel corso di un aspro combattimento, contribuiva con un magnifico slancio a piegare la resistenza nemica. — Tovarnik (Jugoslavia), 7 dicembre 1944.

(9666)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967.

Costituzione della Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, numero 473;

Visti gli articoli 129 e 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 1029;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la Costituzione della Repubblica;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Per il triennio 1° giugno 1967-31 maggio 1970, la Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, è costituita come segue:

Polistina dott. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato, esperto, presidente;

De Capua dott. Andrea, consigliere di Stato, esperto, vice presidente;

Ziniti dott. Paolo, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato;

Paleologo dott. Giovanni, consigliere di Stato;

Russo dott. Raffaele, consigliere di Stato, esperto;

Roselli dott. Oreste, direttore generale dell'Edilizia statale e sovvenzionata;

Nuvoloni dott. Ludovico, direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Tracanna avv. Luciano, sostituto avvocato generale dello Stato;

Nardi dott. Attilio, consigliere della Corte dei conti, designato dal Ministero del tesoro;
Carusone dott. Giovanni, direttore della divisione XVI-*bis* dell'edilizia popolare ed economica;
D'Arienzo dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione, esperto;
Giallombardo dott. Salvatore, presidente di sezione del Tribunale di Roma, esperto;
Melito dott. Pasquale, consigliere di Stato, esperto;
Laschena dott. Renato, consigliere di Stato, esperto;
Caldora dott. Gaetano, consigliere di Corte d'appello, esperto;
Monaco dott. Aldo, consigliere di Corte d'appello, esperto;
Mancini dott. Mario, magistrato presso il Consiglio superiore della magistratura, esperto;
Palamara dott. Rocco, magistrato, esperto;
Landolfi avv. Antonio, Rodinò avv. Edoardo e Mele dott. Raffaele, esperti;
Spanò dott. Guido, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Sica dott. Gerardo, direttore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Piccioli dott. Alfonso, direttore di Ragioneria di 1ª classe - Ministero del tesoro, esperto;
Mocci dott. Antonino, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato e dell'aviazione civile, rappresentante del Ministero dei trasporti ai sensi art. 1 decreto interministeriale 4 luglio 1945, n. 4117;
Bambini dott. Luigi, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Occhiuzzi dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero dei lavori pubblici, esperto;
Schettini avv. Walter, esperto.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 129 del testo unico succitato, la Commissione centrale di vigilanza è divisa in due Sezioni, costituite come segue:

Prima sezione

(Decisione di controversie attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi, alla posizione e qualità di socio od aspirante socio, decisione di controversie tra socio e socio e tra socio e Cooperativa, contravvenzione alle norme vigenti, decisione di controversie all'assegnazione di alloggi con patto di futura vendita, costruiti dagli istituti per le case popolari ed enti vari col contributo dello Stato, pareri su questioni varie, ecc.).

Polistina dott. Fernando, presidente;
De Capua dott. Andrea;
Ziniti dott. Paolo;
Anelli dott. Carlo;
Paleologo dott. Giovanni;
Russo dott. Raffaele;
Roselli dott. Oreste;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Tracanna avv. Luciano;
Nardi dott. Attilio;
Carusone dott. Giovanni;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Giallombardo dott. Salvatore;
Melito dott. Pasquale;
Laschena dott. Renato;
Caldora dott. Gaetano;
Monaco dott. Aldo;
Mancini dott. Mario;
Palamara dott. Rocco;
Landolfi avv. Antonio;
Rodinò avv. Edoardo;
Mele dott. Raffaele;
Spanò dott. Guido
Sica dott. Gerardo;
Piccioli dott. Alfonso;
Mocci dott. Antonino;
Bambini dott. Luigi;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Schettini avv. Walter.

Seconda sezione

(Pareri su atti definitivi di appalto contratti principali e suppletivi, capitolati; su proposta di transazione delle vertenze comunque sorte in dipendenza delle costruzioni sociali; pareri sui compensi per la redazione dei progetti e per la redazione e contabilizzazione dei lavori; pareri su ricorsi avverso il collaudo e la ripartizione delle spese occorse per la costruzione delle cooperative edilizie e pareri vari in materia tecnica):

Polistina dott. Fernando, presidente;
De Capua dott. Andrea;
Ziniti dott. Paolo;
Paleologo dott. Giovanni;
Russo dott. Raffaele;
Roselli dott. Oreste;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Tracanna avv. Luciano;
Carusone dott. Giovanni;
Mele dott. Raffaele;
Spanò dott. Guido;
Palamara dott. Rocco;
Monaco dott. Aldo;
Piccioli dott. Alfonso;
Sica dott. Gerardo;
Landolfi avv. Antonio;
Mocci dott. Antonino;
Bambini dott. Luigi;
Occhiuzzi dott. Giuseppe;
Schettini avv. Walter.

E' data facolta al presidente di sottoporre gli affari di maggior rilievo all'esame della Commissione plenaria, per il parere.

Art. 3.

Nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 239, primo comma, del sopracitato testo unico, la Commissione è composta come segue:

Presidente:
Polistina dott. Fernando.

Membri effettivi:
De Capua dott. Andrea;
Russo dott. Raffaele;
Roselli dott. Oreste;
Tracanna avv. Luciano;
Caldora dott. Gaetano;
Palamara dott. Rocco.

Membri supplenti:
Carusone dott. Giovanni;
Occhiuzzi dott. Giuseppe.

Art. 4.

La Commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, in sede plenaria di cui al terzo comma del citato art. 239, è composta come segue:

Presidente:
Polistina dott. Fernando.

Membri effettivi:
Paleologo dott. Giovanni;
Russo dott. Raffaele;
Nuvoloni dott. Ludovico;
Tracanna avv. Luciano;
D'Arienzo dott. Tommaso;
Giallombardo dott. Salvatore;
Melito dott. Pasquale;
Monaco dott. Aldo;
Sica dott. Gerardo;
Roselli dott. Oreste.

Membri supplenti:
Nardi dott. Attilio;
Mancini dott. Mario;
Mocci dott. Antonino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1967
Registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 1

(10102)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Istituzione di un Vice consolato di 2ª categoria in Niamey (Niger).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Decreta:

E' istituito in Niamey (Niger) un Vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze dell'Ambasciata in Abidjan, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Niger.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto a decorrere dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1967

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1967
Registro n. 261, *foglio n.* 216

(10238)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1967.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1968.

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968

CAPITOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1968
Numero		DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1967	dell'anno finanziario 1968				
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI.			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	71.250.000	—	71.250.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	92.500.000	(*a*) + 1.930.000	94.430.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	4.300.000	—	4.300.000
			168.050.000	+ 1.930.000	169.980.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa . . .	*per memoria*	—	*per memoria*
122	122	Proventi eventuali e diversi	20.000	—	20.000
			20.000	—	20.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*	168.050.000	+ 1.930.000	169.980.000
		CATEGORIA V — *Somme non attribuiti*	20.000	—	20.000
		TOTALE DEL TITOLO I . .	168.070.000	+ 1.930.000	170.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	168.070.000	+ 1.930.000	170.000.000

(*a*) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1967	dell'anno finanziario 1968	DENOMINAZIONE	COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1968
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio.*			
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	7.500.000	(a) + 500.000	8.000.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	7.000.000	—	7.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	4.000.000	—	4.000.000
			18.500.000	+ 500.000	19.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
131	131	Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione - di consigli, comitati e commissioni	3.000.000	—	3.000.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	300.000	—	300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	7.000.000	(a) + 1.000.000	8.000.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sitemi di lavoro per aumentarne il rendimento - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	—	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	—	200.000
			10.700.000	+ 1.000.000	11.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	92.500.000	(b) + 1.930.000	94.430.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie . .	2.000.000	—	2.000.000
			94.500.000	+ 1.930.000	96.430.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
161	161	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000	—	50.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	20.000.000	—	20.000.000
			20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva.*			
541	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	24.320.000	(c) — 1.500.000	22.820.000

(a) Aumento che si propone per previsto maggior fabbisogno.
(b) Aumento proposto per intensificare l'attività assistenziale di cui alla denominazione del capitolo in relazione al gettito dell'entrata previsto per tale scopo.
(c) Diminuzione dipendente da previsto minore avanzo di gestione.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1968

CAPITOLI			COMPETENZA secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1967	VARIAZIONI che si propongono	COMPETENZA risultante per l'anno finanziario 1968
Numero		DENOMINAZIONE			
dell'anno finanziario 1967	dell'anno finanziario 1968				
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*	18.500.000	+ 500.000	19.000.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*	10.700.000	+ 1.000 000	11.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*	94.500.000	+ 1.930.000	96.430.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*	50.000	—	50.000
		TOTALE DEL TITOLO I . . .	123.750.000	+ 3.430.000	127.180.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*	20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva* . . .	24.320.000	— 1.500.000	22.820.000
		TOTALE DEL TITOLO II . . .	44.320.000	— 1.500.000	42.820.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	123.750.000	+ 3.430.000	127.180.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	44.320.000	— 1.500.000	42.820.000
			168.070.000	+ 2.930.000	170.000.000

Roma, addì 15 luglio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

(9599)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1967.
Istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 438, relativo all'organizzazione periferica dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 maggio 1967, n. 401, recante l'istituzione di uffici oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1967, registro n. 7, foglio n. 195, recante il regolamento della consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti del territorio nazionale;

Atteso che, in relazione al volume di traffico che si svolge sugli aeroporti di Cagliari, Catania, Genova-Sestri, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Napoli, Palermo (Punta Raisi), Pisa, Rimini, Roma-Ciampino, Roma-Fiumicino, Torino e Venezia-Tessera, si rende necessario istituire su di essi l'ufficio oggetti rinvenuti, previsto dalla citata legge 18 maggio 1967, n. 401;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito l'ufficio oggetti rinvenuti nell'ambito degli aeroporti sottoindicati:

Cagliari;
Catania;
Genova-Sestri;
Milano-Linate;
Milano-Malpensa;
Napoli;
Palermo (Punta Raisi);
Pisa;
Rimini;
Roma-Ciampino;
Roma-Fiumicino;
Torino;
Venezia-Tessera.

Art. 2.

La consegna degli oggetti rinvenuti negli aeroporti di cui al precedente art. 1 viene effettuata con l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 1° agosto 1967, citato nelle premesse.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, entra in vigore il 1° gennaio 1968.

Roma, addì 7 settembre 1967

Il Ministro: SCALFARO

(10253)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, nonchè delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di Assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di Assicurazioni di Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, nonchè le seguenti condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dalla Compagnia di Assicurazione di Milano, con sede in Milano:

Tar. T(U)67, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 3 febbraio 1965.

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10118)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, nonchè delle nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, presentate dall'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda dell'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica e le condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo, per il caso di morte e per il caso di morte e di invalidità, presentate dall'Istituto Italiano di Previdenza, con sede in Milano:

Tar. 1/3-bis, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dello assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Nuove condizioni speciali per le assicurazioni di gruppo per il caso di morte e per il caso di morte ed invalidità (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 2 luglio 1965).

Roma, addì 26 settembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(10117)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1967.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di ottobre 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire settantacinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1967
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 84

(10442)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Monza anche per la parte relativa ai comprensori n. 4 S. Rocco e n. 5 Cazzaniga.

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, n. 1036, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Monza anche per la parte relativa ai comprensori n. 4 S. Rocco e n. 5 Cazzaniga.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10063)

Approvazione di varianti al piano di zona del comune di Arezzo

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1967, n. 887, sono state approvate alcune varianti al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Arezzo relativamente ai comprensori Manubrio sud, Pescaiola ovest, Giotto est.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10062)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1967, registro n. 40, foglio n. 12, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla prof.ssa Mastrorilli Anna avverso la mancata ammissione all'esame integrativo di geografia a norma della legge 28 luglio 1961, n. 827.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 343, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Emilia Rovan avverso il mancato riconoscimento degli anni di servizio prestato anteriormente alla iscrizione nei ruoli speciali transitori.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1967, registro n. 71 Pubblica istruzione, foglio n. 342, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Ferdinando Parrotta avverso la decisione 22 novembre 1961 adottata, in materia di incarichi e supplenze, dalla Commissione dei ricorsi funzionante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza.

(10064)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1967, registro n. 31 Finanze, foglio n 359, viene respinto, perchè irricevibile, il ricorso straordinario proposto il 14 dicembre 1965 dal sig. Sorgi Nazzareno avverso il licenziamento dall'impiego di avventizio di 3ª categoria adottato nei suoi confronti dal Ministero delle finanze con provvedimento n. 1887 dell'11 maggio 1944, confermato con provvedimento n. 7472 del 27 novembre 1944.

(10292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10233)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 48.130.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10234)

Autorizzazione al comune di Monasterace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Monasterace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.444.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10235)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 28 settembre 1967, il comune di Siderno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 229.050.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10236)

Autorizzazione al comune di Capistrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Capistrello (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.433.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10283)

Autorizzazione al comune di Villalfonsina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Villalfonsina (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.741.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10284)

Autorizzazione al comune di Tufillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Tufillo (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.550.018, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10285)

Autorizzazione al comune di Crognaleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Crognaleto (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.104.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10287)

Autorizzazione al comune di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Taranta Peligna (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.046.137, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10286)

Autorizzazione al comune di Montesilvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Montesilvano (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.372.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10288)

Autorizzazione al comune di Carapelle Calvisio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1967, il comune di Carapelle Calvisio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.045.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10282)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Corso dei cambi del 9 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,75	622,70	622,82	622,76	622,70	—	622,725	622,76	622,72	622,74
$ Can.	579,27	579,50	579,50	579,40	579,50	—	579,60	579,40	579,15	579,15
Fr. Sv.	143,35	143,37	143,37	143,46	143,35	—	143,43	143,46	143,35	143,38
Kr. D.	89,85	89,85	89,88	89,86	89,85	—	89,84	89,86	89,84	89,84
Kr. N.	87,06	87,06	87,08	87,075	87,05	—	87,06	87,075	87,05	87,055
Kr. Sv.	120,60	120,58	120,62	120,575	120,60	—	120,57	120,575	120,59	120,59
Fol.	173,21	173,18	173,2150	173,19	173,20	—	173,20	173,19	173,20	173,19
Fr. B.	12,55	12,548	12,5525	12,55	12,545	—	12,549	12,55	12,54	12,549
Franco francese	127 —	127 —	127,02	127,015	127 —	—	127,01	127,015	127,01	127,005
Lst.	1733,60	1733,20	1733,175	1733,45	1733,25	—	1733,25	1733,45	1733,20	1733,33
Dm. occ.	155,55	155,54	155,58	155,56	155,50	—	155,555	155,56	155,56	155,55
Scell. Austr.	24,12	24,13	24,12	24,12	24,10	—	24,1175	24,12	24,12	24,1205
Escudo Port.	21,62	21,63	21,6150	21,635	21,60	—	21,62	21,635	21,63	21,635
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,39	10,40	10,40	—	10,388	10,40	10,40	10,40

Media dei titoli del 9 ottobre 1967

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	105,10
Redimibile 3,50% 1934	100,85
Id. 3,50% (Ricostruzione)	87,625
Id. 5% (Ricostruzione)	99,175
Id. 5% (Riforma fondiaria)	97,225
Id. 5% (Città di Trieste)	97,20
Id. 5% (Beni Esteri)	97,275
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 ottobre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,742
1 Dollaro canadese	579,50
1 Franco svizzero	143,445
1 Corona danese	89,85
1 Corona norvegese	87,067
1 Corona svedese	120,572
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	127,012
1 Lira sterlina	1733,35
1 Marco germanico	155,557
1 Scellino austriaco	24,119
1 Escudo Port.	21,627
1 Peseta Sp.	10,394

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario.

Il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 17 del 15 settembre 1967, pubblica la graduatoria dei vincitori del concorso per esame a centoquaranta posti di vice cancelliere e vice segretario indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1965, approvata con decreto ministeriale 11 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile successivo.

(10296)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 33, relativo al riordinamento del personale di pubblica sicurezza e dei servizi di polizia;

Visto il regio decreto 17 novembre 1932, n. 1595, concernente modificazioni all'ordinamento del personale di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Visto il decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 16, sulla riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo « A »;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, 24 gennaio 1962, n. 46 e 4 luglio 1967, n. 638, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che — in base ai tempi di espletamento del 1° corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente, presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il quale verrà a concludersi, con le sessioni finali d'esame, nel 1968 — non trova pratica possibilità di attuazione, nel presente concorso, la limitata deroga, al requisito del prescritto titolo di studio, di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza sono in atto vacanti centosettantasette posti e che, di essi, centoventi risultano già messi a concorso con decreto ministeriale 14 gennaio 1967, tuttora in espletamento, per cui — in effetti — sono disponibili alla data odierna cinquantasette posti;

Considerato che altri quattordici se ne renderanno disponibili entro il periodo dei sei mesi successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di settantuno posti di vice commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti settantuno posti:

A) diciassette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali;

B) quattro sono riservati a favore dei candidati che superino la prova scritta e orale di lingua tedesca e che risultino idonei nelle prove obbligatorie di cui all'art. 10;

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze sociali e politiche presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi altri titoli di studio.

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) avere l'idoneità psico-fisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto; non potranno essere, in ogni caso, giudicati idonei gli aspiranti di statura inferiore a metri 1,64, (uno e sessantaquattro);

G) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2, lettera *B*), è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 2 aprile 1958, n. 364);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5, in relazione all'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404: il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto di impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate; e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1; legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9; e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra, o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per i mutilati ed invalidi del cessato impero austroungarico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 131);

o) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni; non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª; nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè, infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539, con esclusione delle categorie contemplate dallo art. 3, secondo comma, della legge medesima); nonchè per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851, con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10 che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2):

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia; oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi neanche coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica Amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposti a visita medica e psicotecnica, in Roma, da parte di una Commissione medica, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronunzie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

I candidati che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposti prima delle prove scritte alla suddetta visita.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2; purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno — Direzione generale dalla pubblica sicurezza — Divisione personale di pubblica sicurezza, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con indicazione dell'Università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'Amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza; nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova obbligatoria, e inoltre dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che il candidato intenda eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere: francese, inglese o tedesco, diverse da quella scelta come obbligatoria).

I candidati che aspirano a concorrere anche ai 4 posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati che desiderino essere sottoposti preventivamente alla prevista visita medica e psicotecnica, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso e saranno — a tal fine — invitati a presentarsi, in Roma, per essere sottoposti alla visita stessa, entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato la prova orale, saranno invitati a far pervenire al Ministero — Direzione generale della pubblica sicurezza — Divisione personale di pubblica sicurezza, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione personale di pubblica sicurezza), nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio o copia autentica rilasciata da notaio in carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma o l'attestazione che il diploma stesso è in corso di compilazione.

L'autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento stesso o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato, in bollo, dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti nn. 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, e tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della Amministrazione dalla quale il candidato dipende.

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa o quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonchè gli appartenenti al Corpo della guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi, produrranno un certificato in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante tale loro qualità.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità, possono produrre su carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dall'imposta di bollo.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10

Le prove di esame sono le seguenti:

Prove scritte:

1) diritto penale (parte generale) e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) diritto del lavoro;

4) elementi di diritto internazionale pubblico e di diritto della navigazione;

5) legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);

6) medicina legale;

7) nozioni di statistica;

8) una lingua straniera (francese, inglese o tedesco) a scelta del candidato, che dovrà dare prova di saper tradurre correntemente dall'italiano in francese e dall'inglese o dal tedesco in italiano.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) telegrafia;

3) fotografia;

4) lingue straniere (francese, inglese o tedesco) diverse da quella prescelta come obbligatoria.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano la prova facoltativa in lingue straniere diverse da quella scelta come obbligatoria e dimostrino di saperle parlare e scrivere correntemente può essere attribuito un maggior punteggio fino a 10 cinquantesimi.

Ai candidati che sostengano lodevolmente le prove facoltative di stenografia, telegrafia e fotografia può essere attribuito un maggior punteggio fino a 1,66 cinquantesimi per ciascuna di dette materie.

I punti per le prove facoltative sono attribuiti sempreché i candidati abbiano conseguito l'idoneità nella prova orale.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulle prove facoltative, alla Commissione giudicatrice potrà aggregarsi un esperto per ciascuna prova, con voto consultivo.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati. La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva di posti prevista dall'art. 1 del presente decreto, nonchè quelle previste

dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale della Amministrazione della pubblica sicurezza.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 settembre 1967

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1967
Registro n. 26 Interno, foglio n. 356

ALLEGATO

(Modello della domanda, in carta bollata)

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . a . e residente in chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di settantuno posti di vice commissario nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano; 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ., 3) di non aver riportato condanne penali; 4) di essere in possesso della laurea in . . conseguita presso . in data . ., 5) di essere nei riguardi degli obblighi militari, in posizione di . ., 6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . ., 7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; 8) di non essere iscritto ad alcun partito politico; 9) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente recapito:

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza

. . . . addì . . . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N. B. — *A*) gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) gli aspiranti che siano impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione statale con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

D) gli aspiranti che intendano concorrere ai 4 posti riservati di cui all'art. 1, lettera *B*), del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

E) gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove di esame facoltative che intendano eventualmente sostenere (stenografia, telegrafia, fotografia, lingue straniere - francese, inglese, o tedesca - diverse da quella scelta come obbligatoria).

F) gli aspiranti che desiderino essere sottoposti preventivamente alla visita medica e psicotecnica prevista dall'art. 4 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(10015)

Corso di studi per aspiranti segretari comunali da svolgere presso l'Università degli studi di Cagliari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1967-68, è istituito in Cagliari, presso l'Università degli studi, uno speciale corso di studi per aspiranti alla carriera di segretario comunale, il quale consisterà in lezioni ed esercitazioni pratiche secondo il programma predisposto dal rappresentante del Governo nella Regione sarda ed approvato dal Ministero delll'interno, nonchè in un periodo di tirocinio presso Comuni della Regione.

L'organizzazione del corso è demandata al rappresentante del Governo nella Regione sarda.

Art. 2.

Il corso avrà inizio nel mese di dicembre 1967 e termine nel giugno 1968.

Ad esso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano il 30 giugno 1968; che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il 30° e non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1967-68; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso del diploma di una delle seguenti lauree: in giurisprudenza; in economia e commercio; in scienze politiche; in scienze diplomatiche e consolari; in scienze coloniali comparate; in scienze economiche sociali e politiche.

Art. 3.

Le domande degli aspiranti all'ammissione del corso predetto, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere inviate al rappresentante del Governo per la Regione sarda in Cagliari entro il termine massimo del 10 novembre del corrente anno.

Alla domanda devono essere uniti:

1) il diploma in originale o in copia legale, e il certificato attestante il conseguimento della laurea, con l'indicazione del relativo punteggio;

2) il certificato rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie od imperfezioni;

3) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

I candidati possono esibire, altresì, in aggiunta al titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso, gli altri titoli dei quali siano eventualmente in possesso (altra laurea; diplomi di abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2 ecc.).

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, esplicitamente, di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1967-68 e di essere in possesso della cittadinanza italiana, ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

le condanne penali eventualmente riportate.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 4.

La presentazione della domanda implica la piena conoscenza e la incondizionata accettazione di tutte le condizioni indicate nel bando.

Art. 5.

Saranno ammessi al corso i primi 50 (cinquanta) classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata da apposita Commissione, tenuto conto del punteggio con il quale i titoli di studio sono stati conseguiti e della valutazione dell'Amministrazione circa la attitudine del concorrente alla carriera di segretario comunale.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 6.

La frequenza delle lezioni, delle esercitazioni pratiche e delle conferenze, nonchè la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie, per tutta la durata del corso; le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge — esclusi quelli militari — comportano l'immediata esclusione dal corso.

I partecipanti al corso, i quali dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di non trarre sufficiente profitto, ne saranno esclusi a giudizio insindacabile del rappresentante del Governo nella Regione sarda, su proposta del Consiglio dei docenti.

Art. 7.

Ai partecipanti al corso sarà conferita, per tutta la durata di esso, una borsa di studio di L. 80.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore dalla quale risulti che essi hanno regolarmente frequentato le lezioni o effettuato il tirocinio finale, traendone adeguato profitto.

Per i partecipanti al corso che risiedono nel comune di Cagliari, l'importo della borsa di studio è ridotto a L. 40.000.

Art. 8.

Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Art. 9.

Ai partecipanti al corso, i quali avranno superato gli esami di cui al precedente articolo, verrà rilasciato un diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Art. 10.

Ai partecipanti al corso che conseguiranno il diploma con una valutazione complessiva non inferiore ai 9/10, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 50.000.

Art. 11.

Le spese per il funzionamento del corso saranno imputate al fondo di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 12.

Il rappresentante del Governo nella Regione sarda è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(10320)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentottanta posti di vice cassiere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 17 novembre 1966, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via G. Induno, 4), nonchè presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia nei giorni 27, 28 e 29 novembre 1967, alle ore 8.

(10297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1922 del 24 maggio 1966, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dalla Prefettura, dall'Ordine dei medici e dai Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso pubblico bandito con decreto n. 1922 del 24 maggio 1966 per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma al 30 novembre 1965, è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Voria dott. Francesco, vice prefetto ispettore;
Facchini dott. Valentino, medico provinciale capo;
Bianchi prof. dott. Carlo, direttore dell'Istituto di clinica medica dell'Universià di Parma;
Pescetto prof. dott. Giuseppe, direttore dell'Istituto di clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Parma;
Coruzzi dott. Pietro, medico condotto.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione avrà sede presso la Clinica medica dell'Università di Parma ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, che viene altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma e di questo Ufficio, nonchè dei comuni di Palanzano, Corniglio e Tizzano.

Parma, addì 13 giugno 1967

Il medico provinciale: SIGGIA

(10262)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.